



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO DELL'AUDITORIUM E SALA POCCHETTI PRESSO IL COMPLESSO S. APOLLONIA, VIA S. GALLO 25 - FIRENZE  
GARA N. 9458052  
CIG N. A03366CFE9**

### Articolo 1 – Obiettivi e oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di seguito indicati, da espletare nei locali dell'Auditorium e della Sala Pocchetti presso il Complesso di S. Apollonia, Via San Gallo n.25 Firenze dell'Azienda DSU Toscana (di seguito denominata Azienda o Stazione Appaltante):

- a) Manutenzione ordinaria programmata di tutti gli impianti e apparati audio-video installati presso i locali sopra indicati;
- b) Assistenza tecnica nel corso degli eventi che si svolgono nei suddetti spazi con presenza di personale specializzato per la gestione corretta delle attrezzature e l'eventuale prestazione di servizi tecnici audiovisivi;
- c) Interventi di riparazione e di pronto intervento su chiamata.

Nei locali in questione si tengono eventi di varia natura quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, convegni, seminari, corsi di formazione, meeting, presentazione libri, etc.

Gli impianti e le attrezzature oggetto del servizio sono di seguito indicati:

<b>AUDITORIUM</b>	
<b>Q.tà</b>	<b>Materiale Impianto audio</b>
1	Mixer Matrice automatico digitale DM1612
1	RCW-VLS Wired Remote Level Attenuator Comando remote per mixer
1	Coppia casse DAS ARCO 24
1	Rack 47 unità
1	Renkus-heinz ic16/R Diffusore attivo a colonna con DSP integrato
2	Staffa a parete per casse
1	DAS PS800 Finale stereo 2 x 400W
1	DAS PS200 Professional amplifier
1	DAS 18H Subwoofer passivo
1	Radiomicrofono a clip
3	Radiomicrofono a mano
1	Distributore di segnale PER ANTENNE RM
1	Antenna microfonica
5	ASTATIC GN20VP Microfono a condensatore

5	BARDL BD-8060B Base microfonica da tavolo con interruttore on/off
<b>Q.tà</b>	<b><i>Materiale Elettronico</i></b>
1	Personal Computer con sistema operativo Windows
1	Software pacchetto Office 2007 versione OEM
1	Dvd/Vhs Player
1	Dvd Rec con HDD
<b>Q.tà</b>	<b><i>Materiale Impianto Video</i></b>
1	Kramer VS-828 Matrice per video composito e audio stereo sbilanciato.
1	Kramer VP-1608 Balanced audio matrix
2	Kramer TP-121 e TP-122 Trasmettitore e ricevitore su cavo UTP Cat5 per segnale computer grafico video, segnali stereo e audio S/PDIF.
1	Kramer VP-502XL Scan Converter
1	Kramer VP-727 Dual Scaler Seamless Switcher
1	Splitter VGA Comm-tec DA14VS
1	Splitter VGA Patron SVG8
4	Monitor VGA 10''
1	Schermo motorizzato mt. 5x3,75
1	Telecomando per schermo motorizzato
1	SANYO PLC-XP200L (video e dati XGA) Videoproiettore 7000 a.l. ( <i>installato a soffitto - con funzione di autopulizia</i> )
1	SANYO LNS-T31 Ottica Zoom per videoproiettore
1	N.1 Monitor LCD 42'' (compresa staffa)
1	Telecamera Samsung SPD-2300P completa di staffa e flangia
<b>Q.tà</b>	<b><i>Materiale pannelli tavolo</i></b>
12	Pannello multi input (oltre 2 placche scorta)
<b>Q.tà</b>	<b><i>Materiale sistema di controllo</i></b>
1	Kit Cue IpCUE-alpha: unità di controllo con per sistemi multimediali integrati.
1	Base di ricarica da tavolo per AirCUE
1	Pec25 Convertitore da RS-232 a PEBus
1	Per 610 Unità relais sei canali con impostazioni programmabili.
1	Cue IR Cavo per controllo apparati comandati in infrarosso

<b>FOYER</b>	
<b>Q.tà</b>	<b><i>Materiale</i></b>
1	Monitor PLASMA 42'' con staffa da muro
2	Computer Compatti per gestione messaggi, loghi e segnali audio-video tra regia Auditorium e Foyer

<b>AULA POCETTI</b>	
---------------------	--

<b>Q.tà</b>	<b>Materiale Impianto audio/video</b>
1	Schermo motorizzato mt. 2 ,50x 1,90
1	Telecamera Samsung SPD-2300P Telecamere Dome
1	Remote control per telecamera SDP-2300p
1	Videoproiettore 3000 a.l.
2	Kramer TP-121 e TP-122 Trasmettitore e ricevitore per segnale computer grafico video, segnali stereo e audio
1	Kramer VP-88ETH Matrice per RGBHV e audio stereo bilanciato.
1	Kramer VS-606XL Matrice per video composito video e audio stereo sbilanciato.
1	Kramer VP-724 Scaler/switcher con 8-ingressi.
1	Kramer TP-701 Scan converter per segnale PC.
2	Monitor VGA 10''
1	Staffa per montaggio a parete del videoproiettore
1	DVD recorder con HDD
1	Dvd/Vhs Player
1	MIXER analogico Interem pp613
1	Rack 27 unità
1	Amplificatore DAS PS-400
2	Coppia casse DAS ARCO 24
1	Radiomicrofono a clip BARDL US800D+US881T
1	Radiomicrofono a mano BARDL US800D+US881H
2	ASTATIC GN20VP Microfono a condensatore
2	BARDL BD-8060B Base microfonica da tavolo con interruttore on/off

Il numero presunto di eventi annui per i quali si rende necessaria la prestazione del servizio in questione è stimato in n.130, suddivisi tra eventi che richiedono la prestazione del servizio per n. 9h/giornaliere (n. 70) ed eventi che richiedono una tale prestazione per n. 6h giornaliere (n. 60).

I valori suddetti hanno natura puramente indicativa e sono stati elaborati sulla scorta dell'andamento delle attività svolte negli anni 2019 e 2022. Di conseguenza essi non determinano l'insorgere di alcun vincolo o obbligo a carico della Stazione Appaltante nei confronti dell'Operatore Economico Affidatario in merito ad un livello minimo garantito di esecuzione del servizio, in quanto questa pagherà esclusivamente i corrispettivi delle prestazioni ordinate e regolarmente eseguite.

In tale previsione sono compresi gli eventi organizzati e gestiti direttamente dagli uffici della Regione Toscana che usufruisce dell'Auditorium e della Sala Poccetti a titolo gratuito in virtù di Convenzione sottoscritta con l'Azienda in data 11/05/2010 e che si avvarrà delle prestazioni dell'Operatore Economico Affidatario del presente servizio nei termini indicati al successivo articolo 11. Tali eventi ammontano indicativamente al 50% degli eventi complessivi.

Rientra inoltre nell'oggetto del servizio, quale prestazione eventuale da attivare secondo necessità, la fornitura in noleggio di apparecchiature per la riproduzione audio/video ed assistenza operatore in occasione di iniziative promosse dall'Azienda presso le proprie sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena.

## **Articolo 2– Caratteristiche specifiche dei servizi oggetto di appalto**

### **I. Servizio di manutenzione ordinaria programmata**

Il servizio di manutenzione ordinaria programmata si articola in n.2 (due) visite con cadenza semestrale, nel corso delle quali l'Operatore Economico Affidatario è tenuto ad effettuare tutte le attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'intera dotazione degli apparati affidati alla sua gestione.

E' compresa nel servizio di cui al presente punto la sostituzione di tutte quelle parti e componenti di apparati che si rende necessaria per ripristinarne il corretto funzionamento, nonché la fornitura di tutti i materiali consumabili (ad es. pile per microfoni) e di tutti gli altri materiali necessari all'esecuzione delle prestazioni in esame, fatta eccezione per i casi in cui la situazione che determina l'intervento sostitutivo sia dovuta a dolo o negligenza imputabile all'Azienda. In tal caso il prezzo dell'intervento sostitutivo sarà determinato sulla base di un elenco prezzi presentato dall'Operatore Economico Affidatario al momento della stipula del contratto.

Il servizio non comprende l'assistenza all'apparato elettrico esterno alle apparecchiature, che l'Azienda affida ad altro operatore economico specializzato.

L'Operatore Economico Affidatario deve concordare con il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'articolo 22 le visite programmate. In ogni caso la prima visita deve essere effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.

Al termine di ogni visita l'Operatore Economico Affidatario dovrà redigere un'apposita scheda tecnica riepilogativa degli interventi effettuati, con annotazione di tutte le operazioni eseguite. Tali schede dovranno essere trasmesse al RUP che, sulla scorta di esse, procederà alla verifica della regolare esecuzione della prestazione e alla conseguente autorizzazione al pagamento della stessa.

Il servizio in esame sarà remunerato a canone, in base all'importo scaturito dal ribasso offerto dall'Operatore Economico Affidatario.

## **II. Servizio di assistenza tecnica**

Il servizio di assistenza tecnica prevede la presenza di personale specializzato durante gli eventi per tutta la durata degli stessi, per lo svolgimento di tutte quelle prestazioni che si rendono necessarie in termini di gestione corretta delle attrezzature e di assistenza in sala in relazione alla specifica tipologia di evento e alle esigenze che ne conseguono in ordine all'utilizzo delle suddette attrezzature.

In caso di eventi per i quali gli organizzatori richiedano un servizio di assistenza per traduzione simultanea l'Operatore Economico Affidatario dovrà prestare il predetto servizio, provvedendo al montaggio di cabine interpreti in funzione della specifica necessità e della resa delle prestazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'assistenza richiesta.

Il servizio in esame sarà remunerato sulla base del costo orario offerto dall'Operatore Economico Affidatario e delle ore effettivamente prestate.

Con cadenza mensile l'Operatore Economico Affidatario dovrà inviare al RUP il riepilogo delle prestazioni eseguite, corredato della documentazione giustificativa quanto a personale impiegato, ore lavorate e ogni altro dato utile all'esatta individuazione della prestazione resa.

Sulla scorta di tale documentazione il RUP procederà alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e alla conseguente autorizzazione al pagamento delle stesse.

## **III. Interventi di riparazione e pronto intervento**

Il servizio di riparazione e pronto intervento si esplicherà in quegli interventi che non rientrano nelle prestazioni indicate ai paragrafi precedenti.

I termini per l'effettuazione degli interventi in parola sono stabiliti in:

- ✓ **0,50 ora dalla richiesta in caso d'intervento urgente:** è definito urgente quell'intervento che si rende necessario per riparare un inconveniente intercorso durante lo svolgimento di un evento e che ne pregiudica il regolare andamento o che può pregiudicarne lo svolgimento nella giornata immediatamente successiva;
- ✓ **24 ore dalla richiesta in caso d'intervento ordinario:** è definito ordinario quell'intervento che può essere eseguito nelle giornate o fasce orarie in cui non si tengono eventi.

Gli interventi in esame dovranno essere effettuati a seguito di **specifico richiesta** del RUP o suo delegato, cui farà seguito, laddove non si tratti d'intervento urgente, l'invio da parte dell'Operatore Economico Affidatario di un **preventivo**, contenente il dettaglio delle lavorazioni, le quantità e i prezzi unitari, nonché i tempi di esecuzione.

Tutte le opere, attività, prestazioni, materiali e quant'altro occorrente all'esecuzione degli interventi sono posti ad esclusivo carico dell'Operatore Economico Affidatario.

Al termine dell'intervento il personale dell'Operatore Economico Affidatario dovrà rilasciare apposito buono d'intervento in cui deve essere riportato il dettaglio dell'intervento stesso, con indicazione di:

- ore impiegate e relative costo orario
- elenco dei materiali impiegati con i loro prezzi unitari
- costo dell'intervento totale e suddiviso tra la mano d'opera e i materiali.

Il servizio sarà remunerato a misura, componendo il prezzo attraverso la sommatoria delle singole voci di mano d'opera, noli e materiali, applicando un ribasso del 10 % (dieci per cento) secondo il seguente criterio:

- per la mano d'opera alla differenza tra il valore comprensivo di spese e utile d'impresa e il valore netto di tali voci;
- per i noli e i materiali, al valore comprensivo di spese e utile d'impresa.

#### **IV. Fornitura a noleggio di apparecchiature e assistenza operatore per eventi.**

In occasione di eventi, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, inaugurazioni, convegni, attività ricreative, etc. promossi dall'Azienda presso le sue sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena, l'Operatore Economico Affidatario potrà essere chiamato a fornire in noleggio le apparecchiature audio-video (microfoni, casse, mixer, etc.) ed il personale necessario per l'assistenza.

Tale servizio sarà remunerato al costo orario offerto dall'Operatore Economico Affidatario in sede di gara per il servizio di cui al paragrafo II, maggiorato del costo relativo al noleggio delle apparecchiature necessarie.

Con cadenza mensile l'Operatore Economico Affidatario dovrà inviare al RUP il riepilogo delle prestazioni eseguite, corredato della documentazione giustificativa quanto a personale impiegato, ore lavorate, apparecchiature nolleggiate e ogni altro dato utile all'esatta individuazione della prestazione resa e alla conseguente liquidazione del corrispettivo.

#### **V. Fornitura e installazione di dispositivi in sostituzione e/o integrazione degli esistenti;**

L'Operatore Economico Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio del servizio dovrà provvedere alla fornitura e installazione dei seguenti dispositivi:

- a) telecamera NDI/HX con zoom ottico 20X destinata ai locali dell'Auditorium in sostituzione di quella attualmente installata, comprensiva di relativo pc e software VMix o corrispondente;
- b) switcher per la produzione dal vivo con 4 ingressi HDMI, motore hardware di streaming, registrazione su dischi USB, uscita webcam USB, mixer audio, DVE 2D, transizioni, chiave cromatica per green screen, 20 fotogrammi per titoli del tipo ATEM Mini Pro di Blackmagic Design o equivalenti.

Tale prestazione sarà remunerata applicando il ribasso percentuale offerto dall'Operatore Economico Affidatario sull'importo stimato per l'acquisizione dei dispositivi come indicato al successivo art. 4.

### **Articolo 3 – Durata dell'appalto**

L'appalto ha la durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di stipula del contratto o da altra data stabilita dall'Azienda, con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 (dodici) mesi, attivabile dall'Azienda entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria.

L'eventuale prosecuzione dell'appalto avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

### **Articolo 4 – Importo presunto dell'appalto**

Il valore complessivo massimo dell'appalto, per la durata contrattuale di 12 (dodici) mesi e l'opzione di prosecuzione di ulteriori 12 (dodici) mesi, è stimato in **Euro 44.046,00** (Euro quarantaquattromila/00) oltre IVA di legge, così articolato:

- a) Euro 23.000,00** (Euro ventiduemilaottocento/00) oltre IVA di legge per la durata contrattuale di 12 (dodici) mesi, così composto:
- a.1) Euro 1.000,00** (Euro mille/00) oltre IVA di legge per il servizio di manutenzione ordinaria programmata di cui al precedente art. 2, punto I;
  - a.2) Euro 20.000,00** (Euro ventimila/00) oltre IVA di legge per il servizio di assistenza tecnica di cui al precedente art. 2, punto II;
  - a.3) Euro 2.000,00** (Euro duemila/00) oltre IVA di legge per la fornitura degli apparati indicati al precedente art.2, punto V;
- b) Euro 21.000,00** (Euro ventunomila/00) oltre IVA di legge per l'opzione di prosecuzione contrattuale di 12 (dodici) mesi, così composto:
- b.1) Euro 1.000,00** (Euro mille/00) oltre IVA di legge per il servizio di manutenzione ordinaria programmata di cui al precedente art. 2, punto I;
  - b.2) Euro 20.000,00** (Euro ventimila/00) oltre IVA di legge per il servizio di assistenza tecnica di cui al precedente art. 2, punto II.
- c) Euro 46,00** (Euro quarantaseimila/00) oltre IVA di legge per oneri per il contenimento dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto come sopra indicato è stato determinato sulla base dei dati storici relativi all'andamento del servizio che, per la sua tipologia, è soggetto anche nel breve periodo, a fluttuazioni di difficile previsione. Esso ha pertanto un valore meramente indicativo, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta e non è, pertanto, vincolante per l'Azienda che pagherà esclusivamente i corrispettivi delle prestazioni ordinate e regolarmente eseguite senza che l'Operatore Economico Affidatario possa sollevare eccezione alcuna. In tale stima si sono considerati esclusivamente gli eventi gestiti direttamente dall'Azienda, con esclusione quindi di quelli di pertinenza di Regione Toscana, per la cui disciplina si rimanda al successivo art. 11.

L'importo dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica dell'Operatore Economico Affidatario.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, noli, materiali ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato Speciale d'Appalto inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di cui al precedente art 3, co. 1.

Nel caso di ricorso da parte dell'Azienda all'opzione di prosecuzione contrattuale di cui all'art. 3, co. 2, il corrispettivo viene determinato mediante applicazione all'importo stimato di € 21.000,00 al netto dell'IVA del ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara. In tal caso è ammessa, a norma dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023, la possibilità di procedere a revisione del prezzo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

#### **Articolo 5 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dopo la sottoscrizione del contratto di appalto con l'Aggiudicatario dà l'avvio all'esecuzione della prestazione, redigendo apposito verbale di avvio dell'esecuzione.

In caso ricorrano le ipotesi di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il RUP può disporre l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione.

## **Articolo 6 – Specifiche di esecuzione del servizio**

Nell'esecuzione del servizio l'Operatore Economico Affidatario dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie affinché gli utenti e le attività che si tengono nei locali interessati subiscano il minor disagio possibile.

Esso è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto. In ogni caso, l'Operatore Economico Affidatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il personale impiegato dall'Operatore Economico Affidatario nell'esecuzione del servizio dovrà essere di provata esperienza e capacità. Al momento della stipula del contratto esso deve comunicare all'Azienda l'elenco del personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in occasione di ogni variazione.

Il personale dell'Operatore Economico Affidatario, compreso quello dei subappaltatori e subfornitori, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Detta tessera dovrà inoltre indicare la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale personale dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e degli ambienti in cui è tenuto a operare e delle prescrizioni in esso vigenti, comprese quelle attinenti la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Articolo 7 – Stato di conservazione delle attrezzature**

L'Operatore Economico Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di presentare al RUP una relazione tecnica sullo stato di efficienza e completezza delle attrezzature e apparati affidati alla sua gestione e proporre, nel caso ne ravvisi la necessità, le dismissioni e/o le sostituzioni e/o le integrazioni e/o le ulteriori soluzioni idonee a migliorare la funzionalità del servizio. Tali proposte saranno rimesse all'esclusiva valutazione del RUP in ordine alla fattibilità e successiva attuazione e non danno diritto ad alcun compenso, diritto o pretesa di sorta da parte dell'Affidatario.

La mancata presentazione della relazione entro il termine sopraddetto determinerà l'applicazione a carico dell'Operatore Economico Affidatario di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese che l'Azienda sosterrà per affidare la redazione del documento ad altro soggetto.

## **Articolo 8 – Referente del servizio**

L'Operatore Economico Affidatario deve affidare le funzioni di referente del servizio oggetto del presente Capitolato a un responsabile con una qualifica professionale idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il referente deve essere munito dei più ampi poteri per concordare e garantire la predisposizione degli accorgimenti e delle variazioni necessarie a una corretta conduzione dell'appalto e a una migliore riuscita dello stesso e deve mantenere un contatto continuo con il RUP o suo incaricato.

In caso di assenza o impedimento del referente l'Operatore Economico Affidatario deve provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro di pari professionalità.

## **Articolo 9 – Variazioni del contratto**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico Affidatario è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del citato D.Lgs. 36/2023.

## **Articolo 10 – Esecuzione del contratto e verifica di conformità**

La verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto è effettuata dal RUP o suo incaricato.

La verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente Capitolato.

La verifica di conformità delle prestazioni si realizza attraverso:

- Verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- Verifica di conformità definitiva alla scadenza del contratto.

### **Articolo 11 – Modalità di esecuzione delle prestazioni rese in occasione di eventi della Regione Toscana**

L'Operatore Economico Affidatario dovrà eseguire i servizi di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 2, paragrafo II, anche per gli eventi di cui all'articolo 1 organizzati e gestiti direttamente da Regione Toscana in virtù dell'accordo in essere con l'Azienda richiamato al citato articolo 1.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per tali prestazioni sarà effettuato direttamente dagli stessi uffici regionali che hanno richiesto il servizio, che a tal riguardo procederanno all'acquisizione e comunicazione all'Operatore Economico Affidatario dello specifico codice identificativo gara (CIG) relativo allo specifico affidamento e agli ulteriori adempimenti di natura amministrativa che si renderanno necessari al riguardo.

I corrispettivi per tali prestazioni sono quelli posti a base del contratto di appalto che sarà sottoscritto con l'Azienda.

Restano comunque valide in queste fattispecie le disposizioni sancite dal presente Capitolato, in quanto compatibili.

### **Articolo 12 - Applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro**

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Operatore Economico Affidatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL applicato, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

Esso è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Operatore Economico Affidatario è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale posto alle dipendenze dell'Operatore Economico Affidatario che, per lo svolgimento della propria attività, si trovi nei interessati dall'appalto.

L'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, in occasione della riunione di coordinamento con l'Operatore Economico Affidatario di cui al successive articolo 13 fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove questo dovrà eseguire la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire.

L'Operatore Economico Affidatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene.

L'Operatore Economico Affidatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Azienda i rischi specifici derivanti

dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la prestazione.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Operatore Economico Affidatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti del subappaltatore.

Per le sospensioni o i ritardi di pagamento imputabili a fatto dell'Operatore Economico Affidatario, questo non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a corresponsione di interessi o risarcimento dei danni.

### **Articolo 13 - Rischi Interferenziali e disposizioni sulla sicurezza sul posto di lavoro**

Il documento di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.), allegato al presente Capitolato, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente Appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Resta comunque onere dell'Operatore Economico Affidatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

L'Operatore Economico Affidatario è obbligato ad attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il documento deve essere trasmesso all'Azienda la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Operatore Economico Affidatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni. Tale documento sarà adottato come documento congiunto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico Affidatario.

Resta a carico dell'Operatore Economico Affidatario organizzare la riunione annuale alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dello stesso e dell'Azienda, il proprio Legale rappresentante e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione proprio e della Stazione Appaltante.

Resta inoltre a carico dell'Operatore Economico Affidatario la dotazione al proprio personale dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Azienda procede nei confronti dell'Operatore Economico risultato affidatario dell'appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'articolo 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm., provvedendo a controllare il rispetto da parte di questo dei seguenti adempimenti:

- a) nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP);
- b) nomina del medico competente (MC);
- c) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- d) individuazione del preposto con obbligo di comunicazione del nominativo all'Azienda;
- e) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute.

L'Operatore Economico Affidatario è tenuto:

1. ad impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
2. ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
3. ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;

4. a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

L'Operatore Economico Affidatario è altresì tenuto ad informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **Articolo 14 – Obblighi della Stazione Appaltante.**

Ai fini di una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'Azienda s'impegna a:

- consentire al personale dell'Operatore Economico Affidatario munito di documento di riconoscimento, il libero accesso ai locali dove sono installati gli impianti per eseguire gli interventi oggetto di affidamento;
- porre a disposizione del personale dell'Operatore Economico Affidatario l'uso gratuito dei mezzi di comunicazione (linee trasmissione dati, impianti telefonici, ecc.) necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e a contattare gli uffici della medesima.

#### **Articolo 15 - Subappalto e cessione del contratto**

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 con le limitazioni di seguito indicate.

L'Operatore Economico Affidatario deve indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo, in mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda a seguito di apposita istanza dell'Operatore Economico Affidatario, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 117, commi 5 e 16, del D.Lgs. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Operatore Economico Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È altresì nullo l'accordo con cui l'Operatore Economico Affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

#### **Articolo 16 - Recesso della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

### **Articolo 17–Penalità e risoluzione del contratto**

L'Operatore Economico Affidatario è soggetto alle seguenti penalità a seconda della gravità:

- a) Euro 300,00 (Euro trecento/00) in caso di mancata effettuazione di una visita di manutenzione programmata;
- b) Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) in caso di ritardo nell'effettuazione degli interventi urgenti di riparazione e pronto intervento, fino a un massimo di 2 (due) casi, dopodiché l'Azienda può procedere a risoluzione del contratto;
- c) Euro 200,00 (Euro duecento/00) in caso di ritardo nell'effettuazione degli interventi ordinari di riparazione e pronto intervento, fino a un massimo di 2 (due) casi, dopodiché l'Azienda può procedere a risoluzione del contratto;
- d) uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo nella presentazione della Relazione Tecnica di cui al precedente articolo 7;
- e) Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) in caso di mancata presenza del personale incaricato dei servizi di assistenza di cui all'articolo 2, paragrafo II e IV, del presente Capitolato, fino a un massimo di 2 (due) casi, dopodiché l'Azienda può procedere a risoluzione del contratto.

L'Operatore Economico Affidatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l'Operatore Economico Affidatario non provveda alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altro operatore economico a propria scelta con addebito delle spese a carico dell'Operatore Economico Affidatario.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesta all'Operatore Economico Affidatario, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dello stesso di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Operatore Economico Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Azienda applica le penali nella misura sopra riportata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazioni non conformi. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 18, che dovrà essere integrata senza bisogno di ulteriore diffida.

Qualora l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Operatore Economico Affidatario, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non

effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva di cui al successive art. 18, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 18 - Garanzia e coperture assicurative**

Al momento della stipulazione del contratto l'Affidatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d'importo pari al 5 (cinque) per cento dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Operatore Economico Affidatario.

L'Operatore Economico Affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, compresi danni, infortuni o altro che dovesse accadere al proprio personale dipendente durante l'esecuzione del servizio

L'Operatore Economico Affidatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione del servizio, con conseguente onere dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. A tale scopo s'impegna a stipulare apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per danni comunque derivanti all'Azienda causati dal proprio personale e in cui sia esplicitamente indicato che l'Azienda è considerata "terza" a tutti gli effetti. Le polizze dovranno essere stipulate sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Copia delle polizze di cui sopra dovrà essere consegnata all'Azienda al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all'Azienda l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

### **Articolo 19 - Rinuncia all'aggiudicazione**

Qualora l'Operatore Economico Affidatario rinunci all'aggiudicazione l'Azienda ne darà comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e richiederà il risarcimento danni, oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione atta a tutelare i propri interessi.

### **Articolo 20- Insolvenza dell'Operatore Economico Aggiudicatario**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023. Se l'Operatore Economico Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 21 - Trattamento dati personali**

I dati forniti dall'Operatore Economico Aggiudicatario saranno utilizzati dall'Azienda per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

L'Azienda garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli interessati hanno il diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 - 50132 Firenze - Italia, contattabile all'indirizzo PEC [dsutoscana@postacert.toscana.it](mailto:dsutoscana@postacert.toscana.it), mail [protocollo@dsu.toscana.it](mailto:protocollo@dsu.toscana.it)

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che è contattabile all'indirizzo mail di posta elettronica [dpo@dsu.toscana.it](mailto:dpo@dsu.toscana.it).

### **Articolo 22 - Responsabile Unico del Progetto**

Ai fini della presente gara e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Sig.ra Sandra Milani, dipendente del Servizio Progettazione e Nuove Opere dell'Azienda.

Allegato:

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.